

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I
DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA
MECCANICA, METALLURGICA E AFFINE (Modificazioni)

(Pubblicato per estratto nella «Gazz. Uff.» del 12 giugno 1939-XVII, n. 136 - Parte Sec.)

Addì 27 gennaio 1939-XVII in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali meccanici e metallurgici, rappresentata per delega del suo presidente, on. senatore Arturo Bocciardo, dal gr. uff. dr. ing. Emilio Ichino; la Federazione Nazionale Fascista degli artigiani, rappresentata per delega del suo presidente on. prof. Vincenzo Buronzo dal direttore ing. Giovanni Sepe Quarta, assistito dal dott. Pasquale Mazza — sentita la Federazione Nazionale Fascista delle cooperative di produzione e lavoro — e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche, rappresentata dal suo segretario comm. Amilcare De Ambris, assistito dal cav. Verledo Guidi e dal cav. Mario Bertini, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1. — Al paragrafo VII delle «premesse» del contratto collettivo nazionale di lavoro — stipulato il 30 luglio 1936-IV — per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria meccanica e metallurgica e affine, pubblicato nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni in data 16 agosto 1936, fasc. 138, contenente l'elenco delle categorie di aziende artigiane comprese nel D. M. 26 aprile 1934, ai dipendenti delle quali si applicano i contratti per le industrie meccaniche metallurgiche ed affini, vengono, al punto 4°, aggiunte le seguenti voci:

- B) ortopedici;
- C) ottici.

Art. 2. — Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto, alle categorie di cui all'articolo precedente si applicano i contratti integrativi provinciali, di cui al cap. 1 delle citate «premesse», aggiornati in relazione al citato contratto nazionale 30 luglio 1936-XIV — comprese le norme derogative per gli artigiani — e secondo le condizioni determinate nei contratti integrativi medesimi per le altre categorie artigiane.

A quanto sopra stabilito si fa eccezione per i minimi di paga — sia delle aziende site nei capoluoghi di provincia che di quelli

esistenti negli altri comuni della provincia — e si conviene che i minimi di paga stessi dovranno essere determinati per ciascuna provincia.

Art. 3. — Il presente contratto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, ed avrà la durata del contratto nazionale 30 luglio 1936-XIV seguendone le sorti.

Per la Federazione Naz. Fasc. degli Industriali Meccanici e Metallurgici: E. ICHINO. — Per la Federazione Naz. Fasc. degli Artigiani: G. SEPE QUARTA. — Per la Federazione Naz. Fasc. Lavoratori Industrie Meccaniche e Metallurgiche: A. DE AMBRIS.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

